

Abstract. *L'eccezione inerente alla pretesa liberazione del garante ai sensi dell'art. 1956 c.c. non può essere invocata allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di socio e/o di legale rappresentante della società debitrice principale poiché in tale situazione il fideiussore è perfettamente a conoscenza della situazione patrimoniale di quest'ultima.*

* * * * *

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE**

in persona del giudice dott. A.N, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. (...) del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2014 del Tribunale di Terni, vertente

TRA

C. S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO c.f. (...), in persona dell'amministratore unico A.C. e del liquidatore giudiziale rag. P.C., e A.C., c.f. (...), rappresentati e difesi dagli avv.ti M.S. e R.T. ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in (...), giusta procura in calce all'atto di citazione

- attori/opponenti

E

F.C S.P.A., c.f. (...), in persona degli amministratori G.C. e P.C., rappresentata e difesa dall'avv. A.D.B. ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. A.C., in via (...), giusta procura a margine dell'atto di citazione

- attrice/opponente

NONCHÈ

Banca P.S. S.P.A., c.f. (...), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. I.B. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in (...), giuste procure in calce alle copie notificate dei decreti ingiuntivi

- convenuta/opposta

Oggetto: contratti bancari e cessione di credito

Conclusioni delle parti:

- Gli avv.ti M.S. e R.T., per gli attori/opponenti C. S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO e A.C.: “[...] *in via principale: rigettare il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, illegittimo e, comunque, infondato; [...] in via subordinata e riconvenzionale: accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultralegali applicati al conto corrente ordinario n. (...) dalla BPS S.P.A.; dichiarare come dovuti i soli interessi ai tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 Testo Unico Bancario, ovvero ai diversi tassi che risulteranno di giustizia; accertare e dichiarare che nulla gli oppositori devono alla BPS S.P.A. a titolo di commissione di massimo scoperto ove essa accertata; accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla BPS S.P.A., in tema di valute e dichiarare non dovuti gli interessi passivi computati a carico dell'opponente in conseguenza di tale prassi; accertare l'entità degli interessi effettivamente percepiti dalla BPS S.P.A. in conformità a quanto disposto dalla l. n. 108/96; accertare che la BPS S.P.A. ha applicato all'opponente sul rapporto bancario per cui è causa, interessi usurari e, in tal caso, dichiarare non dovuto alla Banca su tale conto alcun interesse con decorrenza dalla data che risulterà di giustizia; accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia*

della fideiussione prestata dal sig. C.A. relativamente al rapporto bancario per cui è causa; alla luce di quanto sopra, e di tutto quanto esposto, determinati alla attualità i saldi del rapporto di conto corrente ordinario n. (...) acceso presso la banca P.S. S.P.A., ed eventualmente operata la compensazione legale, condannare la BANCA P.S. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a parte opponente le somme di cui la stessa risulterà creditrice all'esito degli accertamenti di cui sopra e/o dell'espletanda istruttoria ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; condannare, infine, la medesima Banca P.S. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore di parte opponente di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, che alla stessa sono derivati per tutto quanto in atti illustrato ed anche per le illegittime segnalazioni alla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, danni da liquidarsi anche in via equitativa dall'On. Giudice adito e/o da quantificarsi in corso di causa sulla base di apposita consulenza tecnico-legale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; condannare la BANCA P.S. S.P.A. al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi da parti oppponenti per l'illegittimo comportamento tenuto dalla Banca contrario ai generali principi di buona fede e correttezza, danni da liquidarsi anche in via equitativa dall'On. Giudice adito e/o da quantificarsi in corso di causa sulla base di apposita consulenza tecnico-legale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria integrale di spese, diritti ed onorario del presente giudizio”.

- L'avv. A.D.B., per l'attrice/opponente F.C. S.P.A.: “[...] accertata e dichiarata la nullità delle cessioni di credito invocate per le dedotte ragioni, nonché per tutti gli atti, fatti e titoli esposti, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla F.C. S.P.A. a BANCA P.S. S.P.A. per i titoli di cui al decreto ingiuntivo notificato e per l'effetto revocare, annullare e comunque dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. (...)/15, RG (...)/15, emesso dal Tribunale di Terni del 3 aprile 2015; in subordine: nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere valida ed efficace la cessione intercorsa: a) limitare la pretesa dell'istituto di credito alla sola cessione di cui alla fattura n. (...) del 20 febbraio 2013 accertando e dichiarando, in ogni caso, l'inefficacia della cessione del credito portato dalla fattura n. 4 del 10 gennaio 2013 per € 58.080,00 ai sensi dell'art. 1264 c.c. e, per l'effetto, revocare, annullare e comunque dichiarare nullo e/o inefficace limitatamente a tale somma il decreto ingiuntivo opposto n. (...)/15, RG (...)/15, emesso dal Tribunale di Terni del 3 aprile 2015; b) dichiarare C. S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO ed il garante, sig. A.C., tenuti a manlevare e tenere indenne F.C. S.P.A. da ogni conseguenza patrimoniale pregiudizievole che la stessa dovesse subire per effetto delle richiamate cessioni di credito. Con vittoria di spese e competenze professionali?”.

- L'avv. I.B., per la convenuta/opposta BANCA P.S. S.P.A.: “[...] che nella causa n. (...)/2014 gli oppponenti vengano condannati al pagamento della somma accertata in corso di causa come dovuta quale saldo per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese. [...] [nella causa n. (...)/2015:] rigettare la proposta opposizione in quanto inammissibile e comunque destituita di ogni fondamento giuridico per i motivi tutti spiegati in narrativa, [...] comunque rigettare integralmente le domande ex adverso proposte in quanto infondate, pretestuose e non provate con conseguenziale conferma del decreto ingiuntivo n. (...)/13 opposto. Con condanna di esso oppponente al pagamento delle spese e competenze di lite?”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 15.12.2014, la C. S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO e A.C. proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. (...)/2014 emesso dal Tribunale di Terni in data 15.10.2014 su ricorso della BANCA P.S. S.P.A., col quale era stato loro ingiunto il pagamento in favore della ricorrente della somma di € 578.974,51 (pari al saldo debitore del conto corrente n. (...) comprensivo di interessi e spese alla data del 16.10.2013) oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio. Gli oppponenti, in particolare, sollevavano le seguenti eccezioni: 1) mancata produzione da parte della banca del contratto con l'indicazione delle condizioni economiche pattuite, con conseguente debenza degli interessi passivi al saggio sostitutivo di cui all'art. 117 d.lg. 385/93; 2) assenza di regolare pattuizione della capitalizzazione

trimestrale reciproca degli interessi; 3) mancanza di pattuizione della commissione di massimo scoperto, comunque non dovuta – anche ove pattuita – per indeterminatezza e/o mancanza di causa; 4) illegittima applicazione dei termini di accredito e addebito sul conto mediante il c.d. “sistema delle valute”; 5) nullità delle clausole sul computo degli interessi e delle valute e sulla commissione di massimo scoperto, frutto del recepimento di un “accordo di cartello” tra banche; 6) illegittima applicazione di interessi usurari. Gli oppositori chiedevano inoltre: a) la condanna della BANCA P.S. S.P.A. al risarcimento dei danni loro arrecati mediante l’illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia e, più in generale, con il suo comportamento contrario a buona fede e correttezza; b) l’accertamento della nullità ed inefficacia della fideiussione prestata da A.C. per mala fede *in contrabendo* da parte della banca, nonché dell’avvenuta liberazione dello stesso garante ai sensi dell’art. 1956 c.c.

Con comparsa depositata in data 20.04.2015 si costituiva la BANCA P.S. S.P.A., contestando la fondatezza delle avverse eccezioni e deduzioni e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto delle domande riconvenzionali proposte dagli attori/opponenti.

Con ordinanza del 07.01.2016 il giudice istruttore, rigettata l’istanza di sospensione *ex art.* 649 c.p.c. dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto proposta dagli attori/opponenti, assegnava alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione obbligatoria *ex art.* 5, comma 1 *bis*, d.lg. 28/2010.

Con ordinanza del 10.05.2016 veniva disposta, ai sensi dell’art. 274, comma 2, c.p.c., la riunione al presente giudizio del procedimento R.G. n. (...)/2015 successivamente instaurato dalla F.C. S.P.A. nei confronti della BANCA P.S. S.P.A., avente ad oggetto l’opposizione al decreto ingiuntivo n. (...)/2015 emesso dal Tribunale di Terni in data 03.04.2015, col quale era stato ingiunto alla stessa F.C. S.P.A. di pagare in favore della banca ricorrente la somma di € 239.580,00 (pari all’importo dei crediti portati dalle fatture n. (...) del 10 gennaio 2013 e n. (...) del 20 febbraio 2013, anticipati dalla banca alla C. S.R.L. in forza di cessione *pro solvendo*) oltre interessi e spese del procedimento monitorio. Con la predetta opposizione la F.C. S.P.A. aveva contestato l’esistenza dei crediti oggetto di cessione, riportati in fatture mai registrate dalla C. S.R.L. nella propria contabilità, deducendo che: 1) la cessione del credito portato dalla fattura n. (...) del 2013 non le era mai stata comunicata; 2) l’accettazione della cessione del credito portato dalla fattura n. (...) del 2013, comunicata dalla banca in data 10.04.2014, era avvenuta per mero errore da parte del sottoscrittore P.C., il quale era convinto che si trattasse di altra e diversa operazione intercorsa nell’anno precedente tra la C. S.R.L. e la F.C. S.P.A. (operazione per la quale, in realtà, la C. S.R.L. aveva già emesso precedentemente la fattura n. (...) del 31 agosto 2012, di importo identico alla n. (...) del 2013, poi “stornata” con nota di credito n. 14 del 11.06.2013 in virtù dell’avvenuta risoluzione del contratto di vendita del bene, restituito dalla F.C. S.P.A. alla C. S.R.L. per poi essere dalla stessa venduto alla B.L. S.p.a. e da quest’ultima concesso in leasing alla F.C. S.P.A.); 3) non esistendo una rituale notifica o accettazione delle cessioni di credito in data anteriore alla presentazione della domanda di concordato preventivo da parte della C. S.R.L., tali cessioni sarebbero state comunque inopponibili alla procedura concordataria, unica legittimata a chiedere il pagamento delle somme; 4) agendo contemporaneamente nei confronti del cedente e del (preteso) debitore ceduto, la banca intendeva illegittimamente conseguire due volte l’importo dei crediti oggetto di causa. La BANCA P.S. S.P.A. si era costituita con comparsa del 08.01.2016, contestando le avverse eccezioni e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto. A seguito dell’udienza del 08.02.2016, il giudice istruttore aveva rigettato la domanda di concessione *ex art.* 648 c.p.c. della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rimettendo gli atti al Presidente del Tribunale per le valutazioni di cui all’art. 274, comma 2, c.p.c.

All'esito del contraddittorio scritto svoltosi (sulle due cause riunite) con le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 07.12.2016 il giudice istruttore rigettava tutte le istanze di prova orale e di ordine di esibizione *ex art.* 210 c.p.c. formulate dalle parti, disponendo una consulenza tecnica d'ufficio per rideterminare i rapporti di dare e avere relativi al conto corrente bancario n. (...) aperto dalla C. S.R.L. presso la BANCA P.S. S.P.A. in data 28.01.2003.

Dopo lo svolgimento dell'udienza fissata per l'esame della consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 08.03.2018 il giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

L'opposizione proposta dalla C. S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO e da A.C. è parzialmente fondata, e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.

La banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dal correntista, ha l'onere di produrre il contratto di conto corrente e gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto (v. Cass., SS.UU., 6707/94, Cass. 9365/2018, Cass. 21597/2013, Cass. 21466/2013, Cass. 25857/2011, Cass. 9695/2011, Cass. 23974/201 e Cass. 6705/09), non potendo tra l'altro invocare in senso contrario l'insussistenza, *ex art.* 2220 c.c., dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre i dieci anni (v. la stessa Cass. 9365/2018, nonché Cass. 13258/2017, Cass. 7972/2016, Cass. 19696/2014 e Cass. 1842/2011).

Nel caso in esame, la banca ha prodotto copia del contratto di conto corrente stipulato in data 28.01.2003, e tuttavia in essa (e nell'allegato "prospetto delle condizioni economiche") risultano "in bianco", tra l'altro, gli spazi dedicati all'indicazione del tasso degli interessi debitori, dell'importo della commissione di massimo scoperto e delle "valute" per gli addebiti e i versamenti sul conto. Quanto, poi, alla capitalizzazione degli interessi, si rinviene unicamente una generica indicazione di trimestralità senza che ne risulti specificata la reciprocità, cui, come noto, l'art. 120, comma 2, d.lg. 385/93 (nella versione applicabile *ratione temporis*) e l'art. 2 della delibera CICR del 09.02.2000 subordinavano la legittimità della pattuizione. Solo nel successivo contratto di apertura di credito del 07.04.2011 risultano compiutamente indicati i tassi di interesse e le "condizioni di valuta/disponibilità", ed è inoltre espressamente prevista la capitalizzazione trimestrale reciproca degli interessi.

Ne consegue che, sino alla predetta data del 07.04.2011: 1) quanto agli interessi, devono applicarsi i saggi "sostitutivi" di cui all'art. 117, comma 7, lett. a), d.lg. 385/93; 2) per ciò che concerne la decorrenza delle valute, deve valere il principio che gli interessi attivi a favore del correntista decorrono dalla data in cui la banca ha acquistato la disponibilità degli importi da quegli versati e che gli interessi passivi decorrono invece dalla data in cui la banca stessa si è privata della disponibilità dei relativi importi secondo le disposizioni del cliente (v. App. Brescia, 13 febbraio 2008, e Trib. Pescara, 24 giugno 2013, entrambe in www.ilcaso.it; sulla validità dell'espressa pattuizione contenuta nel contratto del 07.04.2011, con conseguente computo degli accrediti e addebiti in base a tale pattuizione, v. *ex multis* Trib. Torino, 14 ottobre 2014, in www.expartecreditoris.it); 3) gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna (v. per tutte Cass., SS.UU., 24418/2010). Vanno inoltre "scorporati" dal saldo, per l'intero periodo del rapporto, gli addebiti effettuati a titolo di commissione di massimo scoperto e, successivamente, di commissione di istruttoria veloce (non risultando in atti la prova delle relative pattuizioni), nonché per spese non previste nel contratto.

Il consulente tecnico d'ufficio dott. M.B., nel fare corretta applicazione dei suesposti principi, ha rideterminato il saldo a debito della correntista in € 478.408,01. Non risultano, del resto, formulate osservazioni critiche dai consulenti di parte ritualmente nominati, ed anzi va sottolineato che la BANCA P.S. S.P.A., nel precisare le proprie conclusioni all'udienza del 08.03.2018, ha chiesto la

condanna degli opposenti al pagamento “della somma accertata in corso di causa come dovuta”, aderendo così alle risultanze dell’elaborato peritale redatto dal c.t.u.

In relazione alla posizione del fideiussore A.C., va evidenziato che è infondata l’eccezione inerente alla pretesa liberazione ai sensi dell’art. 1956 c.c.: l’opponente non ha assolto all’onere della prova della sussistenza degli elementi richiesti da tale norma (v. Cass. 23422/2016, Cass. 2524/06, Cass. 394/06, Cass. 10870/05, Cass. 8040/03 e Cass. 11269/04; v. altresì Trib. Catania, 9 febbraio 2018, Trib. Ivrea, 30 gennaio 2018, Trib. Trento, 15 marzo 2017, Trib. Roma, 13 gennaio 2016, Trib. Bari, 15 luglio 2015, e Trib. Monza, 25 maggio 2014, tutte in Leggi d’Italia), che in ogni caso non può essere invocata allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di socio e/o di legale rappresentante della società debitrice principale (v. in proposito Cass. 7444/2017, Cass. 2902/2016, Cass. 3761/06, Cass. 7587/01, Cass. 8850/98, Cass. 12456/97 e Cass. 4208/92, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Treviso, 30 maggio 2017, in Leggi d’Italia), come tale perfettamente a conoscenza della situazione patrimoniale di quest’ultima (v. *ex multis* Cass. 4112/2016).

Non merita accoglimento, poi, la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta dagli opposenti per l’avvenuta segnalazione da parte della banca nella Centra Rischi della Banca d’Italia, non risultando in base agli atti l’illegittimità di tale segnalazione.

È pienamente fondata, invece, l’opposizione proposta dalla F.C. S.P.A.

Come noto, la cessione del credito e la relativa notifica o accettazione *ex art.* 1264 c.c. non valgono ad esonerare il cessionario dall’onere di provare l’effettiva esistenza ed entità del credito ceduto (v. Cass. 3184/2016), e il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia con riguardo all’inesistenza o invalidità del titolo costitutivo del credito, sia con riferimento a fatti modificativi o estintivi del rapporto verificatisi prima della notificazione o accettazione della cessione (v. da ultimo Cass. 9842/2018 e Cass. 24657/2016). D’altra parte, l’accettazione della cessione da parte del debitore ceduto è una mera dichiarazione di scienza, cui non può attribuirsi la natura ed efficacia di ricognizione tacita del debito, né l’omessa contestazione espressa del credito da parte del debitore ceduto può in sé costituire una conferma della sua esistenza (v. ancora Cass. 3184/2016, nonché Cass. 26664/07).

Nel caso di specie, va anzitutto rilevato che la banca non ha fornito alcuna dimostrazione dell’esistenza del credito portato dalla fattura n. (...) del 10 gennaio 2013, e, in ogni caso, non vi è prova della notificazione o dell’accettazione della cessione in data anteriore all’apertura della procedura di concordato preventivo della società cedente (non essendo stato prodotto l’avviso di ricevimento dell’asserita notificazione), con tutto ciò che ne consegue in termini di inopponibilità della cessione alla massa dei creditori concorsuali (Trib. Reggio Emilia, 12 ottobre 2017, in Leggi d’Italia, Trib. Modena, 5 marzo 2015, in www.ilcaso.it, e Trib. Udine, 23 settembre 2011, in www.ilcaso.it).

Quanto alla fattura n. (...) del 20 febbraio 2013, dalla documentazione prodotta dall’opponente si evince che la fornitura (*rectius*: vendita di macchinario) in questione era già stata oggetto della precedente fattura n. (...) del 31 agosto 2012 (emessa per lo stesso bene e per il medesimo importo: v. il doc. 8 allegato all’atto di citazione), e tale “doppia fatturazione”, pur non avendo inficiato la validità della cessione del credito nei rapporti tra la cedente C. S.R.L. e la banca cessionaria, ha senz’altro influito sull’efficacia dell’accettazione della cessione da parte della F.C. S.P.A., avvenuta in base ad un’indicazione non univoca degli elementi identificativi del credito (v. in argomento Cass. 7919/04, Cass. 1510/01), con conseguente opponibilità alla banca cessionaria del fatto estintivo dell’obbligazione documentato dalla nota di accredito n. 14 del 11.06.2013 emessa dalla società cedente in favore della debitrice ceduta.

Per tutti i motivi sopra esposti, entrambi i decreti ingiuntivi opposti vanno revocati, e gli opposenti C. S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO e A.C. devono essere condannati in solido al pagamento in favore della BANCA P.S. S.P.A. della somma di 478.408,01 oltre interessi al tasso contrattuale (per tale intendendosi il tasso indicato nel contratto di apertura di credito del 07.04.2011) dal 17.10.2013 sino al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (dovendo quindi le stesse essere poste, nei rapporti tra la banca e gli opposenti C. S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO e A.C., a carico solidale di questi ultimi ai sensi dell'art. 97, comma 1, c.p.c., in ragione dell'evidente comunanza degli interessi dei medesimi opposenti nella causa: v. Cass. 16056/2015, Cass. 27562/2011, Cass. 17281/2011, Cass. 24757/07 e Cass. 6761/05) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 37/2018), in base al valore (avuto riguardo, nei rapporti tra la banca e gli opposenti C. S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO e A.C., al decum sulla domanda di condanna, come imposto dall'art. 5, comma 1, del predetto D.M., nonché, già in precedenza, dall'orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte: v. Cass., SS.UU., 19014/07), alla natura e alla complessità (nella specie, prossima alla media) di ciascuna controversia.

Per la medesima ragione le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto emesso in corso di causa, devono porsi integralmente a carico degli attori/opponenti C. S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO e A.C. (ferma restando la solidarietà passiva *ex lege* di tutte le parti nei confronti del c.t.u.: v. Cass. 3239/2018, Cass. 17739/2016, Cass. 23133/2015, Cass. 25179/2013 e Cass. 28094/09).

P.Q.M.

Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. (...)/2014 promossa dalla C. S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO e da A.C. nei confronti della BANCA P.S. S.P.A., nonché sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. (...)/2015 promossa dalla F.C. S.P.A. nei confronti della BANCA P.S. S.P.A., ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:

- revoca il decreto ingiuntivo n. (...)/2014;
- condanna la C. S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO e A.C., in solido, al pagamento in favore della BANCA P.S. S.P.A. della somma di 478.408,01 oltre interessi al tasso contrattuale dal 17.10.2013 sino al saldo;
- condanna la C. S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO e A.C. , in solido, alla rifusione in favore della BANCA P.S. S.P.A. delle spese processuali, che liquida in € 19.000,00 oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA come per legge;
- pone definitivamente a carico degli opposenti C. S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO e A.C. le spese di c.t.u. nella misura già liquidata con decreto emesso in corso di causa;
- revoca il decreto ingiuntivo n. (...)/2015;
- condanna la BANCA P.S. S.P.A. alla rifusione in favore della F.C. S.P.A. delle spese processuali, che liquida in € 10.431,58 (di cui € 10.000,00 per onorari, ed € 431,58 per rimborso spese non imponibili) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA come per legge.

Terni, 27/07/2018

Il Giudice